

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 T.U.L.P.S. come sostituito dall'art. 22 co.3, della Legge 27/12/2002, n.289 e dell'art. 193 del Regolamento, modificato dall'art. 2 lettera h) del D.P.R. 28/05/2001 n.311, successivamente aggiornato dal D.L. 30/09/2003, convertito dal la legge 24/11/2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni, in tutte le sale biliardo o da gioco e negli esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco nella città e provincia di Lodi, sono vietati tutti i giochi d'azzardo di qualsiasi specie, che, ai sensi dell'art. 721 c.p., sono quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita e la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria.

In particolare, a tutela del pubblico interesse, si dispone che vengano vietati i seguenti giochi:

GIOCHI ALLE CARTE

Asso - Baccarat - Bassetta - Banco - Banco Fallito - Bassetta o Camuffo o Taye - Bazzica - Berlinia - Bel Tre - Bestia o Maus - Biribisso o Biribizzo - Bulina - Burago - Burro - Camuffe - Cane Verde - Caratella - Chemin de fer - Cinquantotto - Cocco - Cochino - Concincina - Cucù - Diavolo - Dieci - Dodici punti - Doinino - Escartè - Fallito - Fante di picche - Faraone - Flussata - Footbal - Gioco del nove - Goffetto - Goffo - Lanzichenocco - Lasqueneet - Macao - Manca - Maus - Marinaio - Mazzetto - Mercante in fiera - Mignon - Mille - Naso - Pariglia - Passa - Piattello - Poker - Pidocchietto - Pozzetto - Promiera - Punto - Scala quaranta - Quindici - Ramino - Ruleta - Sbarazzino - Sette e mezzo - Spilli - Stoppa - Taye - Trentacinque - Trentaquaranta - Trentuno - Turchinetto - Undici e Mezzo - Ventuno - Zecchinetta.

GIOCHI AL BILIARDO E BIGLIARDINI

Battifondo o Barico - Baccarat con Birilli - Bacchetta - Bazzica - Biliardo Francese - Biliardo Inglese - Bigliardino Russo - Bigliardo Turco - Bill bell - Bismarck - Briglia - Buchette - Campanello - Carolina - Cartella Carrettella - Giardinetto - E pass de mamaloch - Giardinetto - Gioco del Nove - Giochi del tre - Lumaca - Macao con birilli - Nove - Parigina - Pariglia - Ponte - Pulla - Rosso e Bianco e nero Turco Inglese.

ALTRI GIOCHI

Bella - Bella Bianca - Bella Birinca - Bianca - Bull - Cavallini - Carosello - Dadi in tutte le forme - Fiera - Football star - Gibillino - Lotteria - Lotteria Mercantile - Morra Passatella - Polo o bicicletta - Riffa Roulette - Scassauquindici - Sibillino - Tira al Banco - Testa o Croce - Tocca - Tombola - Tornello - Tre carte - Virotto - Pistola ad aria compressa - Tiro al bersaglio con frecce con frecce manuali con punta a spillo.

È LECITO GIOCARE A CARTE SOLAMENTE PER LO SVAGO.

È VIETATO EFFETTUARE POSTE O SCONMESSE NEL CASO DI GIOCHI LECITI CHE SONO FONDATI ESCLUSIVAMENTE SULL'ABILITÀ DEL GIOCATORE (CONSISTENTE NEL MEMORIZZARE LE CARTE GIOCATE E NEL FAR PREVISIONI IN BASE AD ESSE SULLE GIOCATE FUTURE).

È VIETATO ORGANIZZARE E GESTIRE SCONMESSE FUORI DA I CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

- Apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco
 - 1) *Ai sensi dell'art. 110 co 5 T.U.L.P.S. si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici elettronici per il gioco d'azzardo e come tali vietati, quelli che abbiano insita la scommessa o che consentano vincite puramente aleatorie di qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati dal comma 6 dell'art. 110 del TULPS, escluse le macchine vidimatici per giochi gestiti dallo stato.*
 - 2) *Ai sensi dell'art. 110 co 6 T.U.L.P.S. si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità, come tali idonei al gioco lecito, quelli che si attivino solo con l'introduzione della moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento siano preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non superi 50 centesimi di euro, la durata della partita non sia inferiore a dieci secondi e che distribuiscano vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dell'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 7.000 partite, devono risultare non superiori al 90 per cento delle somme giocate.*
- In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali. **L'utilizzo dei predetti apparecchi è vietato ai minori di anni diciotto.**
- 3) Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito, ai sensi dell'art. 110 co 7 T.U.L.P.S.:
 - a) Quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprima la sua abilità fisica men tale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente o immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consentiti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte la partita;
 - b) Apparecchi c.d. "videopoker": ai sensi del combinato disposto dei commi 495 e 496 dell'art. 1 della legge finanziaria

2005, la tipologia degli apparecchi di cui al comma 110 co 7 lett. B) del T.U.L.P.S. risulta definitivamente abrogata. È esclusa qualsiasi possibilità di produzione, importazione e gestione di detti apparecchi, indipendentemente dal fatto che gli stessi non consentano la ripetizione ovvero il prolungamento della partita. L'apparecchio può considerarsi demolito solo se sia stata distrutta la scheda contenente il software del gioco. Pertanto nei magazzini dei produttori, rivenditori e gestori è ammessa esclusivamente la conservazione dei mobili di detti apparecchi, purché privi di scheda, da servire per ricavarne parti di ricambio;

- c) Quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita possa variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita possa essere superiore a 50 centesimi di euro.

Ai sensi delle direttive emanate dal competente Ministero dell'Economia e Finanze, ciascun apparecchio e congegno deve essere fisicamente accompagnato, anche in caso di cessione, da:

- ❖ copia del nulla osta per la distribuzione rilasciato al produttore o all'importatore dal competente Ispettorato Compartmentale dell'Amministrazione dei Monopoli dello Stato, con tenente, tra l'altro, il codice identificativo alfanumerico. In particolare, detto codice univoco, registrato nella banca dati gestita dall'Amministrazione Finanziaria, consente la tracciabilità di ciascun apparecchio;
- ❖ *originale del nulla osta* per la messa in esercizio rilasciato al gestore dal competente Ispettorato Compartmentale AAMS;
- ❖ *schede esplicativa*, riportante la descrizione delle caratteristiche tecniche, delle modalità di funzionamento ed i distributori dei premi. È vietato l'impiego di meccanismi esterni, diversi da quelli descritti nell'apposita scheda esplicativa, al fine di non alterare lo sviluppo del gioco e la regolarità del risultato;
- ❖ *registro delle manutenzioni*.

- 4) Ai sensi dell'art. 110 co. 7 bis T.U.L.P.S., nell'intero comparto degli apparecchi e congegni da intrattenimento è vietata ogni forma di gioco che riproduce le regole del poker.

L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli e nelle associazioni di qualunque specie.

Ai sensi della Circolare del Ministero Economia e Finanza del 10 aprile 2003, n. 2/COA/DG/2003, gli apparecchi meccanici o elettronici di cui all'art. 14 bis co.5 dcl D.P.R. 26 ottobre 1972, nr. 640 non rientrano nelle fattispecie di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S. e, pertanto, non sono soggetti al regime autorizzatorio previsto per i medesimi (nulla osta). A mero titolo esemplificativo, trattasi di:

- Biliardi e apparecchi similari.
- Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone qualora non consentano alcuna vincita in premio, bensì il mero prolungamento dell'intrattenimento ("flipper", "bigliardini", gioco al gettone da ruspe, gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari).
- Apparecchi meccanici attivabili a moneta qualora non consentano alcune vincita in premio, bensì il mero prolungamento dell'intrattenimento ("calciobalilla" e apparecchi simili).
- Attrazioni per bambini con congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides" attivabile a moneta o gettone.

PRESCRIZIONI E DIVIETI SPECIFICI DISPOSTI NEL PUBBLICO INTERESSE:

- SONO VIETATI GLI APPARECCHI ED I CONGEGNI ABILITATI CON LETTORE OTTICO DI BANCONOTE E QUELLI DOTATI DI CHIAVE DI CARICO, TELECOMANDO O ALTRO DISPOSITIVO IDONEO ALLA MODIFICA DEL CARICO E DELLO SCARICO DEI CREDITI O DEI PUNTI.
- SONO COMUNQUE VIETATI L'INSTALLAZIONE E L'USO DI CONGEgni INDIVIDUALI O COLLEGATI AD ALTRE MACCHINE CHE PREVEDANO L'ACCUMULO DI PREMI COMUNQUE DENOMINATI "JACKPOT".
- FERMO RESTANDO IL DIVIETO DI UTILIZZO AI MINORI DI ANNI DICIOTTO PER GLI APPARECCHI E CONGEgni RIENTRANTI NELLA PREVISIONE NORMATIVA DELL'ART. 110 COMMA 6 T.U.L.P.S. È COMUNQUE VIETATO L'UTILIZZO DEGLI APPARECCHI E CONGEgni AUTOMATICI SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO O DA GIOCO DI ABILITÀ AI MINORI DI ANNI SEDICI.
- SONO VIETATI GLI APPARECCHI E CONGEgni SUSCETTIBILI, PER LE IMMAGINI PRODOTTE, DI NUOCERE ALLO SVILUPPO PSICOLOGICO DEI MINORI, IN PARTICOLARE NELL'RISPETTO DEI PRINCIPI CONTENUTI NELL'CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, NEGLI ESERCIZI INTERESSATI NON POSSONO ESSERE INSTALLATI APPARECCHI E CONGEgni AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DI TIPO AUDIOVISIVO CHE CONTENGANO SEQUENZE PARTI COLARMENTE CRUDE O BRUTALI O SCENE CHE, COMUNQUE, POSSANO CREARE TURBAMENTO O FORME IMITATIVE NELL'MINORE CHE PARTECIPI AL GIOCO O CHE NE SIA SPETTATORE.
- CONSIDERATO IL DIVIETO DI UTILIZZO, GIA' IMPOSTO CON APPOSITA PRESCRIZIONE NELLA VIGENTE TABELLA, È COMUNQUE FATTO DIVIETO AI MINORI DI ANNI 16 DI ASSISTERE AI PREDETTI GIOCHI IN QUALITÀ DI SPETTATORE.

Sanzioni

- Per il gioco d'azzardo, quelle stabilite dal Codice Penale e dall'art. 110 T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931 n.773), modificato dalla Legge 27/12/2002 n.289. In particolare chiunque proceda all'installazione o comunque consenta l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per il gioco d'azzardo, ovvero di apparecchi e congegni diversi da quelli per il gioco d'azzardo, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate dai commi 6 e 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S. è punito con l'ammenda da Euro 4.000 a Euro 40.000. È inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni che devono essere distrutti. In caso di verifica la sanzione è raddoppiata. È punito con l'ammenda da Euro 500 a Euro 1.000 chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui al comma 6 dell'art. 110, ne consenta l'uso ai minori di anni diciotto.

- Ai sensi dell'art. 110, comma 9 T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931 n. 773, modificato dalla Legge 27 dicembre 2002 n. 289, fermo restando quanto previsto dall'art. 86, nei confronti di chiunque proceda alla distribuzione o installazione o comunque consenta l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto dall'art. 38 della legge 27 dicembre 2000 n. 388 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 5.000 e può, inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni. Ai sensi del Decreto 21 maggio 2003, emanato dal Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, la predetta sanzione amministrativa pecuniaria è applicata secondo i criteri riportati nella tabella ivi allegata.
- Per l'inosservanza del divieto di produzione, importazione e gestione di apparecchi cd. "videopoker", ci cui all'art. 110 co.7 lett. B) del T.U.L.P. S., si precisa che la presenza, in funzione, di un apparecchio appartenente a tale tipologia, configura la violazione di cui all'art. 11 co. 9, primo periodo, punita con l'ammenda da euro 4.000 a euro 40.000, sia a carico del gestore re proprietario della macchina che a carico dell'esercente. Il gestore è inoltre soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 39 co. 7 lett. c del D.L. n. 269/03 (interdizione al rilascio del nulla osta per cinque anni).
- Qualora un apparecchio appartenente alla predetta tipologia, co. 7, lett. b) sia trovato non funzionante, la presenta integra la sola violazione di cui all'art. 39 co. 7 lett. c) del D.L. nr. 269/03 (interdizione al rilascio di nulla osta per cinque anni) a carico del gestore. La presenza nei magazzini di produttori, rivenditori e gestori, di apparecchi completi di scheda (pertanto ancora in grado di funzionare) è punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 39 co.7 lett. c) del D.L. n. 269.03 (interdizione al rilascio del nulla osta per cinque anni).
- Per l'inosservanza delle prescrizioni imposte nella presente tabella a tutela del pubblico interesse, ai sensi dell'art. 9 T.U.L.P.S. da parte di chi abbia ottenuta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 86 T.U.L.P.S., quelle stabilite dagli artt. 17 bis e 17 ter T.U.L.P.S. (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro **516** a Euro **3.098**, sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi).
- Se l'autore degli illeciti è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da **uno a sei** mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8 bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, è revocata dal Sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e successive modificazioni.
- Oltre a quanto previsto dall'art. 100, il Questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui all'art. 110 T.U.L.P.S., può sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone l'Autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione così disposto è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria.
- In caso di irregolarità riscontrate dall'Amministrazione finanziaria in occasione del controllo tecnico degli apparecchi, qualora al trasgressore venga revocato il nulla osta, verrà conseguentemente ritirato il relativo titolo di polizia.

LA PRESENTE TABELLA DEVE ESSERE ESPOSTA, IN LUOGO BEN VISIBILE, NELLE SALE DA BILIARIO DA GIOCO E NEGLI ALTRI ESERCIZI, COMPRESI I CIRCOLI PRIVATI, AUTORIZZATI A PRATICARE IL GIOCO O AD INSTALLARE APPARECCHI DA GIOCO NELLA CITTA E NELLA PROVINCIA DI LODI.

IL QUESTORE



